



Il Rettore

Prot. n. 30483 del 23 aprile 2013

Circolare n. 11 /2013

Ai Professori di I e II fascia  
Ai Ricercatori universitari a tempo indeterminato  
Ai Direttori di Dipartimento  
Ai Presidenti delle Scuole  
Ai Presidenti dei Corsi di Studio  
SEDE

Oggetto: Regolamento sulle modalità di concessione dell'aspettativa senza assegni dei Professori e Ricercatori universitari, ai sensi dell'art. 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Cari Colleghi,

la legge 30 dicembre 2010, n. 240, all'articolo 7<sup>1</sup>, ha dettato una nuova disciplina in ordine all'istituto della mobilità, consentendo a Professori e Ricercatori a tempo indeterminato di essere collocati in aspettativa per un periodo massimo di cinque anni presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti a livello internazionale.

Con il [Regolamento di Ateneo](#) in materia, in vigore dal 17 aprile 2013, è stato formalizzato l'iter da seguire e sono stati stabiliti i criteri per la valutazione delle richieste. Il testo approvato mira a garantire comportamenti uniformi in Ateneo e, nel rispetto dello spirito della norma, pone attenzione alle esigenze istituzionali.

Riporto, nel seguito, alcune indicazioni operative.

La richiesta:

- ✓ è inviata tramite posta elettronica al Rettore, al Direttore del Dipartimento di

---

<sup>1</sup> Articolo 7 Norme in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori

c.1. I professori e i ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale.

c. 2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1 e' disposto dal rettore, sentite le strutture di afferenza del docente, e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi quarto, quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. E' ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Quando l'incarico e' espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.



afferenza, e ai Direttori degli altri Dipartimenti referenti del settore scientifico disciplinare, nonché al Direttore dell'Azienda Ospedaliera in caso di svolgimento di attività assistenziale;

- ✓ deve pervenire:
  - almeno tre mesi prima dell'inizio dell'aspettativa, qualora il periodo sia inferiore ad un anno accademico;
  - entro il 31 marzo di ogni anno e comunque almeno sei mesi prima dell'aspettativa, nel caso in cui il periodo sia uguale o superiore ad un anno accademico.

La delibera del Consiglio di Dipartimento:

- è assunta entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta;
- è adottata a maggioranza dei presenti tra Professori di prima fascia per le richieste di Professori di prima fascia, dei Professori di prima e seconda fascia per le richieste dei Professori di seconda fascia e dei Professori di prima e seconda fascia e dei Ricercatori a tempo indeterminato per le richieste dei Ricercatori a tempo indeterminato;
- dà conto della verifica di un'adeguata sostituzione didattica del richiedente, anche con Professori e Ricercatori di settori affini;
- accoglie la richiesta esclusivamente nel caso in cui siano assicurate le coperture didattiche e rispettati i requisiti di qualità ministeriali necessari per l'attivazione dei Corsi di Studio.

Infine, nell'ottica di agevolare la procedura in esame, sono stati predisposti i moduli da utilizzare per la [richiesta](#) e la [delibera del Consiglio](#).

Cordialmente

f.to Il Dirigente  
Dott.ssa Maria Orfeo

f.to Il Rettore  
Prof. Alberto Tesi